

**DELIBERAZIONE n. 86
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Oggetto: Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia promosso da HYDRODOLOMITI SRL contro Consorzio BIM Adige Trento: aggiornamento situazione e conseguente decisione.

L'anno **Duemilaventitrè** addì **diciannove** del mese di **settembre**, alle ore **19.00** presso la sala dell'Ex Scuola dell'Infanzia di Palù di Giovo, in Via Carraia, 54, a seguito di regolare convocazione disposta con avviso, sono riuniti i Componenti del Consiglio Direttivo.

All'appello risultano:

MICHELE BONTEMPELLI	Presidente	presente
PAOLA FRIGO	Vicepresidente	presente
FRANCESCO DELLANTONIO	Vicepresidente	presente
ALDO WEBBER	Vicepresidente	presente
DIEGO MOAR	Consigliere	presente
RINALDO MAFFEI	Consigliere	presente
BOSIN MARIA	Consigliere	presente
VITTORIO STONFER	Consigliere	presente
STELLA MENAPACE	Consigliere	Assente giustificata

Partecipa alla seduta il Direttore Consorziale dott. Luca Battisti, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Michele

Bontempelli, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'avviso di convocazione.

Il Presidente Michele Bontempelli riferisce che:

1. con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 59 di data 30.6.2023, con oggetto *"Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia promosso da HYDRODOLOMITI SRL contro Consorzio BIM Adige Trento: autorizzazione resistenza in giudizio"*, cui si rimanda per le premesse, si autorizzava il Presidente del Consorzio Bim Adige di Trento, Michele Bontempelli, a resistere in giudizio presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia avverso la citazione ex art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 promossa dalla società Hydro Dolomiti Energia S.r.l.;
2. con lo stesso provvedimento si approvava il supporto legale in giudizio da parte dello studio legale Savanco con sede in via Priv. C. Mangili, 6 Milano (CF/P.IVA 12308430151);
3. con provvedimento del Direttore consorziale n. 96 del 7 agosto 2023 si affidava al predetto Studio l'incarico per l'attività istruttoria e in giudizio;
4. la Provincia Autonoma di Trento ha trasmesso (prot. consorziale n. 3379 del 22 agosto 2023) la determinazione del dirigente il Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche n. 9089 di data 21 agosto 2023 con oggetto *"Concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di Bussolengo e Chievo (impianti di Bussolengo e di Chievo e Centrale DMV traversa di Ala). Chiarimenti in ordine alla potenza nominale media da considerare ai fini della corresponsione del sovracanone BIM (Legge n. 959/1953 e art. 52 del R.D. n. 1775/1933)"*;
5. il predetto provvedimento va a modificare *"[...] la propria determinazione n. 200/2020, e la propria nota prot. n. 809032/2022, eliminando in entrambe l'inciso*

anche per la definizione dei sovracanonici a favore dei consorzi BIM,” e di determinare in 61.404,45 kW il valore della potenza nominale media annua per il periodo di proroga delle concessioni.”

6. tali nuovi elementi, ove legittimi, farebbero cadere le motivazioni alla base del ricorso di Hydro Dolomiti Energia srl; la stessa, peraltro, aveva già manifestato l'intenzione – in caso di provvedimento con i contenuti sopra riportati – di condurre la causa ad estinzione e di assumere ogni contegno processuale, funzionale alla definizione bonaria del giudizio.
7. lo scenario che il provvedimento definisce modifica in maniera sostanziale il quadro di riferimento in funzione dell'udienza innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, fissata per il prossimo 26 settembre;
8. in tal senso, con nota di data 7/9/2023 (prot. 3582), è stato richiesto un parere allo Studio Savanco in merito alla posizione da assumere da parte del Consorzio;
9. con nota di data 13 settembre 2023, prot. 3603/2023, lo Studio Savanco ha riscontrato la richiesta del Consorzio, evidenziando, dopo chiare e condivisibili argomentazioni, che *“[...] la rettifica operata dalla Provincia, rispettosa dei profili formali e procedurali, è anche oggettivamente corretta nella sostanza e che tale rettifica preclude ogni ipotetica diversa perorazione da parte del Consorzio B.I.M. a vantaggio di una, non più difendibile, maggior liquidazione”* e concludendo che *“[...] Per tale ragione si ritiene, nel proprio ruolo di avvocati incaricati, che il nuovo scenario faccia venire meno le condizioni originarie per resistere in giudizio innanzi al tribunale dell'Acque di Venezia”*.

vista l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire la chiusura bonaria del giudizio ancora pendente;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Udito il relatore;

- visti gli atti in essa relazione citati;
- vista la legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni;
- lo Statuto consorziale, da ultimo modificato con deliberazione dell'Assemblea generale n. 14 del 13.12.2022;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- Vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 13 del 13.12.2022, di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- visto il Piano Esecutivo di Gestione riferito al bilancio di previsione 2023 - 2025, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 127 del 23.12.2022, da ultimo modificato con deliberazione n. 76 del 28.07.2023;
- i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione:
 - dal Direttore consorziale in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile.

Con due votazioni espresse in forma palese per alzata di mano, la seconda per l'immediata eseguibilità, con la sola astensione del consigliere DIEGO MOAR.

DELIBERA

1. di prendere atto della determinazione del dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche n. 9089 di data 21 agosto 2023 con oggetto *“Concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico di Bussolengo e Chievo (impianti di Bussolengo e di Chievo e Centrale DMV traversa di Ala). Chiarimenti in ordine alla potenza nominale media da considerare ai fini della corresponsione del sovracanone BIM (Legge n. 959/1953 e art. 52 del R.D. n. 1775/1933)”*;
2. di prendere atto e approvare in maniera incondizionata i contenuti del parere formulato sul tema dallo Studio Legale Savanco, acquisito al protocollo consorziale di data 13 settembre 2023, prot. 3603/2023;
3. di stabilire che, alla luce del predetto parere dello Studio Legale Savanco, la determinazione di cui a punto 1) non sarà oggetto di alcuna azione oppositoria da parte del Consorzio;
4. di autorizzare il Presidente a porre in atto le necessarie azioni per la chiusura bonaria del ricorso in questione, essendo venute meno le condizioni originarie per la resistenza in giudizio presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia avverso la citazione ex art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 promossa dalla società Hydro Dolomiti Energia S.r.l.;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione al Consiglio Direttivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma

Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- (i) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104
- (ii) ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL PRESIDENTE
Michele Bontempelli
(f.to digitalmente)

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott. Luca Battisti
(f.to digitalmente)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione n. 86 di data 19.9.2023, avente ad oggetto "Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia promosso da HYDRODOLOMITI SRL contro Consorzio BIM Adige Trento: aggiornamento situazione e conseguente decisione.", viene pubblicata all'albo telematico di questo ente in data 20.9.2023 per rimanervi dieci giorni consecutivi ai sensi dell'art. 183, commi 1, 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2.

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott. Luca Battisti
(f.to digitalmente)

Sulla proposta di deliberazione oggi formalizzata nel presente atto sono state acquisiti in antecedenza:

- il parere positivo del Direttore consorziale in ordine regolarità amministrativa con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a norma degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
- il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile a norma degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott. Luca Battisti
(f.to digitalmente)

Si certifica che la delibera n. 86 di data 19.9.2023 avente ad oggetto *“Ricorso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia promosso da HYDRODOLOMITI SRL contro Consorzio BIM Adige Trento: autorizzazione resistenza in giudizio”* è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, legge regionale 3 maggio 2018 n.2.

Trento, 20.9.2023

IL DIRETTORE CONSORZIALE
dott. Luca Battisti
(f.to digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
